



## **CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

Viale Duca degli Abruzzi - P.I. 00377420716

Tel. 0883/659107 Fax 0883/654016

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONVENZIONI  
TRA IL COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA E GLI ENTI  
GESTORI DELLE "CASE PER FERIE" PRESENTI NEL TERRITORIO  
COMUNALE (L.R.PUGLIA n. 11/1999)



## **Articolo 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina il contenuto delle convenzioni tra il Comune di Margherita di Savoia e gli enti gestori delle strutture ricettive denominate "case per ferie", ai sensi dell'articolo 43 e segg., della Legge Regione Puglia 11 febbraio 1999 n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 2 Ospiti della struttura**

Il soggiorno nella casa per ferie, al fine di garantire la gestione al di fuori dei normali canali commerciali sulla base di quanto disposto dalla L.R.P. n. 11/1999 è riservato:

- a) ai dipendenti, soci e assistiti dell'ente gestore;
- b) ai dipendenti e soci di associazioni, enti ed aziende pubbliche e private, purché in attuazione di apposite convenzioni stipulate tra i medesimi e l'ente gestore;
- c) ai familiari dei soggetti sopra individuati.

E' inoltre consentito il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

## **Articolo 3 Conduzione della struttura**

La conduzione della struttura ricettiva è affidata a persona appositamente designata dal legale rappresentante dell'ente gestore con apposito atto formale, che viene trasmesso al Comune di Margherita di Savoia.

## **Articolo 4 Servizi per gli ospiti della struttura**

L'ente gestore è tenuto a fornire agli ospiti della struttura, oltre alla prestazione del servizio ricettivo, il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, nonché locali comuni di soggiorno distinti dalla sala da pranzo ed apparecchio televisivo ad uso comune.



## **Articolo 5 Esercizio dell'attività**

L'esercizio dell'attività è consentito tutto l'anno. L'ente gestore stabilisce autonomamente, in base alle proprie esigenze, la durata minima e massima dei soggiorni. Il gestore potrà promuovere l'attività in questione attraverso mezzi tradizionali e siti web.

## **Articolo 6 Prezzi dei servizi offerti**

L'ente gestore comunica entro il 1° ottobre di ogni anno al Comune di Margherita di Savoia i prezzi che intende applicare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La mancata o tardiva comunicazione entro il termine previsto comporta l'applicazione dei prezzi indicati nell'ultima regolare comunicazione.

L'ente gestore può, entro il 1° marzo, comunicare al Comune di Margherita di Savoia la variazione dei prezzi per il periodo 1° giugno - 31 dicembre dell'anno in corso.

L'ente gestore non può applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei casi previsti dalla vigente normativa.

## **Articolo 7 Ospitalità temporanea**

L'ente gestore può ospitare temporaneamente nella struttura ricettiva, senza servizio di pernottamento, persone o gruppi appartenenti o gestiti da enti pubblici, aziende pubbliche, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali culturali, assistenziali, religiose o sportive, in attuazione di specifiche convenzioni, assicurando loro la possibilità di usufruire dei locali comuni di soggiorno, dei servizi igienici comuni e del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

I servizi di cui al precedente capoverso non possono essere fruiti da persone o gruppi di persone non convenzionate.



## **Articolo 8**

### **Servizi per il Comune di Margherita di Savoia**

L'ente gestore, nei limiti stabiliti dalla convenzione, è tenuto ad assicurare al Comune di Margherita di Savoia per persone o gruppi di persone dallo stesso indirizzati in occasione di iniziative quali convegni, manifestazioni, corsi, spettacoli, commemorazioni e simili le prestazioni di soggiorno e pernottamento di cui all'articolo 4 nonché le prestazioni di ospitalità temporanea come indicate al precedente articolo 7.

## **Articolo 9**

### **Regolamento della struttura**

L'ente gestore è tenuto ad adottare un regolamento interno per l'uso della struttura, e a trasmetterlo al Comune di Margherita di Savoia che si riserva di poter formulare motivate osservazioni in merito, entro trenta giorni dal ricevimento.

## **Articolo 10**

### **Stipula delle convenzioni**

Il Responsabile del servizio SUAP stipula le convenzioni con l'ente gestore della casa per ferie nei limiti previsti dal presente regolamento. Alle medesime convenzioni saranno applicate le imposte e tasse locali secondo la vigente normativa.

## **Articolo 11**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.